

**Determinazione del Direttore  
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 57-23085/2014

**Oggetto: Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-  
octies del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Installazione: **Macello di bovini**  
Sede operativa: via Traves 43, cap 10151 – Torino  
Gestore: **Consorzio grossisti industria e commercio carni –  
coop. a r.l.**  
Sede legale: via Traves 43, cap 10151 – Torino  
C.F.: 02277110017  
Posizione SIA: 004973

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- in data 17/06/2013, prot. n. 108051, l'impresa *Consorzio grossisti industria e commercio carni*, in qualità di gestore, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-  
octies del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata  
ambientale rilasciata con D.D. n. 96-63534 del 18/12/2008 per l'esercizio  
dell'installazione in oggetto in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria  
dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
  - o 6.4 a) - funzionamento di macelli con capacità di produzione di carcasse di  
oltre 50 Mg al giorno;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che  
autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della  
parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che  
l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai  
fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di  
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto  
indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e le relative condizioni sono definite  
avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo i casi espressamente previsti  
dalla stessa normativa; nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT,  
l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni  
dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte  
dai documenti BRef (BAT Reference documents) pubblicati dalla Commissione  
Europea;
- con d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia  
come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle  
autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
- in data 02/07/2013, prot. 116985, la Provincia di Torino ha chiesto integrazioni alla  
domanda presentata dal gestore ai sensi dell'art. 29-ter c. 4;



- il gestore ha presentato la documentazione integrativa in data 05/08/2013 e la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con nota prot. 495271 del 19/06/2012;
- in data 16/10/2013 si è svolto un incontro tecnico presso l'installazione, al quale hanno partecipato i referenti del gestore dell'installazione, della Provincia, dell'ARPA, della SMAT e dell'ASLTO1, al fine di approfondire alcuni aspetti della documentazione presentata dal gestore
- ai sensi del comma 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06 è stata convocata la conferenza dei servizi con lettera del 25/10/2013, prot. 178956, alla quale sono stati invitati:
  - o il Sindaco del Comune di Torino;
  - o il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
  - o la SMAT s.p.a. in qualità di Gestore del servizio idrico integrato;
  - o il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO1;
  - o il gestore dell'installazione;
- la conferenza dei servizi si è riunita in un unica seduta in data 26/11/2013, alla quale hanno partecipato, oltre alla amministrazione procedente, i referenti dell'ARPA, della SMAT e dell'ASLTO1, e il rappresentate del gestore dell'installazione, mentre il Comune di Torino ha fatto pervenire un proprio parere scritto;
- nell'ambito della conferenza dei servizi sono state chieste al gestore ulteriori integrazioni che il gestore ha presentato in data 04/04/2014, prot. 59861;

#### ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa con la domanda di rinnovo e nelle successive integrazioni e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto dal gestore;

#### ACQUISITI:

- il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 26/11/2013;
- il parere della Direzione Ambiente del Comune di Torino trasmesso con nota prot. 198171 del 25/11/2013;
- il parere della SMAT s.p.a., in qualità di gestore del servizio idrico integrato, trasmesso con nota prot. 100843 del 16/06/2014;

#### RILEVATO CHE:

- presso l'installazione in oggetto è svolta l'attività di macellazione di bovini in numero di circa 180 – 200 capi/giorno, corrispondenti a una capacità complessiva di circa 80 Mg/giorno;
- l'attività di macellazione è svolta nella struttura del macello civico di Torino presso il quale sono svolte anche altre attività di lavorazione e commercializzazione delle carni, gestite da altre imprese;
- l'attività presa in esame nel procedimento di AIA è solamente la macellazione comprendente le fasi descritte in dettaglio nell'allegato al presente provvedimento; non sono oggetto del procedimento le altre attività svolte presso il macello civico;



- l'installazione, come definita dall'art. 5 c. i-quarter del d.lgs. 152/06, è identificata dalle sole aree dove è svolta l'attività di macellazione;
- rispetto alla precedente situazione autorizzata, dal 2010 non è più svolta la macellazione di ovicaprini, mentre non sono segnalate modifiche significative dal punto di vista ambientale;
  - per l'installazione in oggetto non sono ad oggi state emanate le Conclusioni sulle BAT previste dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED) e si è fatto pertanto riferimento ai seguenti documenti BRef e alle relative linee guida ministeriali (LGM) emanate dal Ministero dell'Ambiente:
    - o Reference document on Best available techniques in the slaughterhouses and animal by-products industries, adottato dalla Commissione Europea a Maggio 2005;
    - o Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 6.4 a), emanate con d.m. del Ministero dell'ambiente del 29 gennaio 2007;
  - sulla base delle LGM, sono stati individuati i principali fattori di pressione ambientale legati alla attività dell'installazione e le MTD applicabili al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
  - il principale fattore di pressione ambientale è dovuto alle emissioni in acqua provenienti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali, delle aree esterne di scarico degli animali e dei camion che trasportano gli animali;
  - con riferimento ai consumi idrici ed energetici, dal confronto con le LGM sono stati rilevati livelli di consumo sostanzialmente coerenti con le MTD;
  - l'acqua è approvvigionata dall'acquedotto pubblico il macello civico dispone di 4 punti di allacciamento all'acquedotto pubblico, ciascuno dotato di contatori per la misura dei volumi prelevati;
  - le acque reflue sono convogliate a un impianto di pretrattamento per la rimozione dei grassi e dei solidi sedimentabili e successivamente scaricate nella pubblica fognatura collegata all'impianto di depurazione finale di Castiglione Torinese gestito da SMAT;
  - allo stesso punto di scarico sono convogliati anche tutti i reflui provenienti dalle altre imprese e attività presenti presso la struttura del macello civico;
  - la rete fognaria interna non permette di intercettare e separare lo scarico del macello da quello delle altre imprese e pertanto è stato autorizzato un unico punto di scarico in comune per tutte le attività e imprese presenti presso il macello civico, assegnando la titolarità dello scarico al gestore dell'installazione;
  - per la definizione dei limiti allo scarico finale si è fatto riferimento all'art. 47 del regolamento del servizio idrico integrato che prevede valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente ai principali impianti di depurazione, tra cui gli scarichi delle attività di macellazione degli animali; su richiesta del gestore era stata precedentemente autorizzata una deroga ulteriore rispetto ai limiti definiti dal citato regolamento per i parametri solidi sospesi, BOD<sub>5</sub>, COD, fosforo totale, grassi e oli animali/vegetali;
  - il gestore ha chiesto nell'ambito della domanda di rinnovo, l'abbassamento di detti limiti in deroga, ad esclusione di quello per i grassi e oli, ai fini della riduzione della tariffa per lo scarico in fognatura, motivata sulla base dei risultati degli autocontrolli



- sui reflui allo scarico, le cui concentrazioni sono sempre inferiori rispetto ai limiti autorizzati,
- tutti i parametri analizzati nel corso dei controlli svolti dal gestore sullo scarico in fognatura risultano nei limiti di concentrazione fissati dall'AIA; tuttavia nell'ambito dell'istruttoria è stato evidenziato che la concentrazione di grassi allo scarico in più occasioni è risultata prossima al limite autorizzato; il gestore ha comunicato che al fine di ridurre la concentrazione dei grassi, è stato installato un apparecchio che mediante l'inoculo di specifici batteri e nutrienti permette di ridurre la sedimentazione dei grassi nelle tubazioni e nei pozzetti evitando o riducendo gli interventi di manutenzione e spurgo; nell'istruttoria si è però evidenziato che non vi erano esaurienti riscontri sulla effettiva riduzione delle concentrazioni di grassi nei reflui scaricati; il gestore valuterà la necessità di eventuali interventi qualora fosse confermata la tendenza a concentrazioni prossime al limite;
  - il gestore del servizio idrico integrato ha espresso proprio parere positivo sulla richiesta di abbassamento dei limiti in deroga;
  - con riferimento alle acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti come definite dal regolamento I/R/2006 della Regione Piemonte, le aree scoperte soggette a sporco sono individuate nelle aree prossime alle concimaie, nelle aree dove avviene lo scarico degli animali e in quelle dove è svolto il lavaggio dei camion; per tali aree il gestore ha presentato il piano di prevenzione dell'inquinamento delle acque meteoriche; le rimanenti aree scoperte sono servite dalla fognatura separata che raccoglie e convoglia le sole acque meteoriche;
  - le emissioni in atmosfera dell'installazione provengono dalle caldaie per la produzione di acqua calda e vapore; in base alla normativa vigente tali impianti non sono soggetti ad autorizzazione; non sono state segnalate da parte dei soggetti invitati alla conferenza dei servizi criticità dovute a emissioni odorigene moleste provenienti dall'installazione e in particolare dalle concimaie;
  - la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb);
  - le sole sostanze chimiche impiegate presso lo stabilimento sono i detersivi e i disinfettanti che sono miscelati all'acqua di lavaggio; non sono stati segnalati rischi ambientali dovuti allo stoccaggio e all'utilizzo di tali sostanze;
  - dalla attività di macellazione si producono sottoprodotti di origine animale che sono gestiti con le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1069/2009; l'ASL ha segnalato che la gestione di tali prodotti è svolta attraverso strutture riconosciute ai sensi della specifica normativa comunitaria; le LGM prevedono come MTD il controllo degli odori mediante opportune modalità di gestione dei contenitori e del trasporto;
  - sono state oggetto di approfondimento nell'istruttoria la gestione dello stallatico e del contenuto ruminale; tali materiali rientrano tra i sottoprodotti di origine animale e sono gestiti conformemente con il regolamento (CE) n. 1069/2009 mediante lo stoccaggio presso il macello e successiva applicazione ad uso agronomico sui terreni agricoli; il regolamento 1069/2009 e le linee guida per la sua applicazione approvate nell'accordo della conferenza unificata Governo e Regioni del 7/02/2013 stabiliscono che lo stoccaggio e l'applicazione ad uso agronomico di tali materiali deve essere svolto nel rispetto del DM 7/04/2006 relativo alla gestione degli effluenti zootecnici, recepito dalla Regione Piemonte con il regolamento regionale 10/R/2007;



- l'ARPA ha evidenziato la necessità della registrazione dei quantitativi di stallatico e del contenuto ruminale conferito alle aziende agricole, al fine di poterne verificare la destinazione e valutarne la corretta gestione nell'ambito delle condizioni definite dal regolamento regionale 10/R/2007;
- il gestore ha segnalato che la registrazione di cui al punto precedente è svolta nell'ambito delle procedure per la gestione di tali sottoprodotti;
- con riferimento alle emissioni sonore, lo stabilimento ricade in classe acustica IV – area ad intensa attività umana; la rilevazione di verifica di impatto acustico è stata svolta in data 05/11/2013 riscontrando il rispetto dei valori limite della classe di appartenenza;

#### RILEVATO INOLTRE CHE:

- successivamente alla presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA da parte del gestore, il d.lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'AIA; inoltre l'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;

#### VALUTATO CHE:

- per quanto attiene agli aspetti ambientali pertinenti all'installazione in oggetto, le tecniche applicate permettono un adeguato livello di prevenzione e riduzione dell'inquinamento conforme alle MTD;
- è opportuno che il gestore comunichi annualmente i dati di produzione e di consumo, al fine di valutare le variazioni, in particolare per quanto attiene ai livelli di consumo e di emissione;
- con riferimento alle emissioni convogliate in atmosfera, per tali emissioni non sono previsti limiti e controlli in quanto non soggette ad autorizzazioni;
- con riferimento alle emissioni in acqua non risultano criticità rispetto ai limiti di scarico in fognatura stabiliti nell'AIA; la SMAT s.p.a. ha confermato il parere positivo per lo scarico in fognatura nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nella memoria tecnica del 16/06/2014;
- visto anche il parere del gestore del servizio idrico integrato, sulla base degli esiti dei controlli allo scarico svolti dal gestore, può essere accolta la richiesta del gestore di abbassamento dei valori limite in deroga in quanto coerenti con i valori massimi di concentrazione determinati nel periodo di monitoraggio;
- può essere confermata l'autorizzazione dello scarico in comune di reflui provenienti dalle diverse attività e imprese operanti presso il macello civico, individuando il gestore dell'installazione quale titolare dell'autorizzazione allo scarico e responsabile del rispetto dei limiti e delle altre condizioni dell'autorizzazione;
- con riferimento al piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio ai sensi del Regolamento 1/R/2006 della Regione Piemonte, occorre prendere atto delle precisazioni fornite dal gestore in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, aggiornando le procedure operative già approvate nell'ambito dell'AIA;



- con riferimento alle emissioni sonore, sono confermati i limiti associati alla zonizzazione acustica approvata dal Comune;
- non sono necessarie specifiche disposizioni inerenti la gestione delle materie prime e dei rifiuti;
- per la gestione dei sottoprodotti di origine animale, si richiama la vigente normativa sanitaria; al fine della prevenzione e riduzione delle emissioni odorigene, devono essere garantite le MTD per lo stoccaggio dei sottoprodotti; ai fini della prevenzione del rischio di contaminazione delle acque meteoriche devono essere previste specifiche condizioni per la gestione dello stallatico; è opportuno precedere la registrazione dei conferimenti dello stallatico e degli altri sottoprodotti destinati all'utilizzo agronomico anche ai fini della presente autorizzazione, per permettere agli Enti di controllo di poter verificare la destinazione e valutarne la corretta gestione di tali materiali nell'ambito delle condizioni definite dal regolamento regionale 10/R/2007
- per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, si fa riferimento alle procedure previste nel piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche; eventuali ulteriori condizioni per il controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee potranno essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni richieste dal c. 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06;

#### RITENUTO CHE:

- l'autorizzazione debba essere aggiornata relativamente alle valutazioni prima riportate;
- per l'installazione in oggetto, le condizioni e i contenuti dell'autorizzazione definiti nell'ambito del procedimento di rinnovo svolto ai sensi della previgente normativa, siano conformi alle nuove disposizioni normative introdotte dal d.lgs. 46/2014;
- ulteriori disposizioni dell'autorizzazione di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possano essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'AIA svolto su istanza del gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del d.lgs. 152/06;
- possa essere pertanto riesaminata l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto, aggiornandone i contenuti e le condizioni sulla base delle della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento sopra esposte, affinché l'installazione sia conforme ai requisiti per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

#### VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e la parte terza, titolo IV, capo II, "Autorizzazione agli scarichi";
- il regolamento del servizio idrico integrato che recepisce la Deliberazione dell'ATO3 Torinese n. 387 del 13/05/2010;



- il d.p.g.r 20 febbraio 2006, n. 1/R: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;
  - il regolamento n. 1069/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e il regolamento (Ue) n. 142/2011 della commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1069/2009;
  - il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 166/2006/Ce: “Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”;
  - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  - la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  - la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
  - la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
  - il decreto interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
  - la d.g.r. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005”;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
  - visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

#### DETERMINA:

1. di riesaminare, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata al Consorzio grossisti industria e commercio carni coop. a r.l. per l'esercizio dell'installazione sita in via Traves 43, cap 10151 nel Comune di Torino, in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
  - o 6.4 a) – funzionamento di macelli con capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;

2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto, comprese quelle relative alle attività connesse descritte nel quadro tecnico allegato:
  - autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in fognatura ai sensi del capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs. 152/06;
  - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
3. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 96-63534/2008;
4. che il gestore deve provvedere al congruaggio degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, come determinati in sede istruttoria;
5. che ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies il gestore deve elaborare e trasmettere alla Provincia di Torino ai fini della validazione, la relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'art. 29-sexies, comma 9-sexies del d.lgs. 152/06 e prima dell'aggiornamento della presente autorizzazione successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto;
6. che al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore deve trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'installazione con le informazioni di cui all'art. 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, lett. b), c), d), e), ed eseguire gli interventi previsti alle lettere d) ed e) dello stesso comma, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente;
7. che ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06, a garanzia dell'obbligo di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies dello stesso articolo, di riportare il sito, al momento della cessazione definitiva dell'attività, allo stato constatato nella relazione di riferimento, il gestore deve prestare le garanzie finanziarie stabilite dal decreto ministeriale di cui allo stesso articolo entro 12 mesi dalla sua emanazione, salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto;
8. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
9. che ai sensi dell'art. 29-octies comma 5, del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento si intende scaduto se il gestore non presenta domanda di riesame nel termine stabilito dal comma 3, lett. b) dello stesso articolo, pari a dieci anni a decorrere dalla data dell'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

#### EVIDENZIA:

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;





- che il presente provvedimento potrà essere periodicamente riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare i progetti di modifica dell'installazione come definite dall'art. 5, c.1, lett. 1, nonché ad informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare entro 30 giorni le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Torino (TO), all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO1, alla SMAT spa.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 9 luglio 2014

Il Direttore dell' Area  
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria  
Dott. Francesco PAVONE  
*firmato in originale*

## ALLEGATO A

### SOMMARIO

<b>A.1</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>A.2</b>	<b>FATTORI AMBIENTALI PRESI IN ESAME.....</b>	<b>12</b>
<b>A.3</b>	<b>CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>13</b>
<b>A.4</b>	<b>MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE .....</b>	<b>14</b>
<b>A.5</b>	<b>INCIDENTI E IMPREVISTI .....</b>	<b>15</b>
<b>A.6</b>	<b>MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO.....</b>	<b>15</b>
<b>A.7</b>	<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA .....</b>	<b>16</b>
<b>A.8</b>	<b>EMISSIONI NELLE ACQUE .....</b>	<b>17</b>
<b>A.9</b>	<b>GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI RIFIUTI.....</b>	<b>20</b>
<b>A.10</b>	<b>PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE .....</b>	<b>21</b>
<b>A.11</b>	<b>EMISSIONI SONORE .....</b>	<b>22</b>
<b>A.12</b>	<b>REPORT AMBIENTALE.....</b>	<b>22</b>
<b>A.13</b>	<b>CONTROLLI PROGRAMMATI .....</b>	<b>22</b>
<b>A.14</b>	<b>RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI AGLI ENTI.....</b>	<b>23</b>

**A.1 DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE**

Dati identificativi		
Gestore	Consorzio grossisti industria e commercio carni, coop. a r.l.	
Ubicazione	via Traves 43, cap 10151 – Torino	
Coordinate del centro aziendale	Latitudine	45.111490 N
	Longitudine	7.626296 E
Codice azienda: (n° posizione dell'archivio ambientale della Provincia di Torino)	004973	

Descrizione dell'attività produttiva	
Attività principale	Macellazione di capi bovini
Categoria attività allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	6.4 a) - funzionamento di macelli con capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno
Codice NACE (National classification of economic activities) – ATECO 2007	▪ 52.10.2 - Magazzini frigoriferi per conto terzi
Codice NOSE-P - (Nomenclature of sources of emission)	▪ 105.03 - Fabbricazione di prodotti alimentari e bevande
Principali fasi del ciclo produttivo:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. scarico degli animali e avvio alla macellazione;</li> <li>2. stordimento e iugulazione;</li> <li>3. distacco della testa;</li> <li>4. scuoiatura;</li> <li>5. eviscerazione delle carcasse;</li> <li>6. sezionamento in mezzene;</li> <li>7. sgrossatura manuale;</li> <li>8. visita sanitaria;</li> <li>9. toelettatura;</li> <li>10. pesatura;</li> <li>11. invio alla cella di preraffreddamento.</li> </ol>

**Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia del allegato VIII**

Capi macellati al giorno	▪ <b>80 Mg/giorno (pari a circa 200 capi/giorno)</b>
--------------------------	--

**Attività e impianti connessi**

- Impianto di depurazione delle acque di scarico
- Generatore di calore per produzione di vapore per gli usi tecnologici
- Lavaggio automezzi per il trasporto degli animali
- Raccolta e stoccaggio dei sottoprodotti animali

**Documentazione di riferimento**

Informazioni sull'installazione e l'attività produttiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino</li> </ul>
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reference document on best available techniques in the slaughterhouses and animal by-products industries, adottato dalla Commissione Europea a Maggio 2005;</li> <li>– Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 6.4 a), emanate con d.m. del Ministero dell'ambiente del 29 gennaio 2007;</li> </ul>

**A.2 FATTORI AMBIENTALI PRESI IN ESAME**

	<b>Tipologia / caratteristiche</b>	<b>Fase di utilizzo o provenienza</b>
<b>Principali materie prime utilizzate</b>	Detergenti disinfettanti diluiti in acqua	- lavaggio locali e attrezzature di macellazione
<b>Consumi idrici</b>	Approvvigionamento da acquedotto pubblico	- uso igienico-sanitario
	Approvvigionamento da acquedotto pubblico	- lavaggio locali e attrezzature; - lavaggi aree esterne
<b>Consumi energetici</b>	Energia elettrica approvvigionata da rete esterna	- alimentazione elettrica utenze generali e tecnologiche
	Energia termica: produzione con generatore di calore a metano	- produzione di vapore uso tecnologico (pulizia e disinfezione)
<b>Emissioni in atmosfera</b>	Fumi generatore di calore	- produzione di vapore e acqua calda per lavaggio e sanificazione
	Emissioni diffuse	- stoccaggio dei sottoprodotti animali
<b>Emissioni in acqua</b>	Reflui industriali	- lavaggio locali, attrezzature, piazzali di carico e scarico animali; - reflui del reparto lavorazione trippe - lavaggio degli automezzi dopo lo scarico degli animali
	Acque meteoriche di dilavamento	- superfici scolanti: concimaie, zona lavaggio camion, zona di scarico degli animali
<b>Principali rifiuti prodotti (*)</b>	Materiale di ufficio e imballaggi vari	- imballaggi delle materie prime acquistate
	(*) Gli scarti e i residui della macellazione sono gestiti ai sensi della normativa sanitaria come sottoprodotti di origine animale e non sono rifiuti.	
<b>Emissioni di rumore</b>	Lo stabilimento ricade in classe acustica IV – area ad intensa attività umana.	- principali fonti di rumore: attività di trasporto animali; impianti refrigeranti

### **A.3 CONDIZIONI GENERALI**

1. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive descritte nel quadro tecnico impiantistico sopra riportato, nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Provincia di Torino e salvo quanto diversamente stabilito nel presente provvedimento.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dello stabilimento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b) deve essere assicurata la presenza nello stabilimento durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
  - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità richieste dal metodo di campionamento quando previsto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
  - e) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Ai fini dei controlli ambientali di cui al punto precedente, il gestore del Servizio idrico integrato è autorità competente al controllo.
4. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
5. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
6. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura, compresi i misuratori totalizzatori dei volumi delle acque prelevate e scaricate, e dei sistemi di controllo degli impianti per l'abbattimento delle emissioni; il programma degli interventi di verifica e manutenzione necessari deve essere indicato nelle procedure interne adottate dal gestore sulla base delle indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione.
7. I controlli alle emissioni prescritti nel presente provvedimento devono essere effettuati dal gestore nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data del precedente autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere il controllo a causa di fermo impianto o per altri motivi indipendenti dal gestore, devono essere comunicate le cause intervenute entro le successive 8 ore, indicando la nuova data prevista per il controllo. In ogni caso, il

controllo deve essere svolto entro 30 giorni dalla data di riattivazione o ripresa a regime dell'attività dell'impianto.

8. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Provincia la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati o sigillati.
9. Salvo ove diversamente specificato, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
10. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
11. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Provincia, all'ARPA e nel caso di interventi che interessino lo scarico in fognatura, alla SMAT, la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
12. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso lo stabilimento. La documentazione deve comunque comprendere:
  - la planimetria dell'area del macello civico, con la rete fognaria acque nere e acque bianche dell'intera area, il punto di scarico finale e l'indicazione delle diverse imprese collegate al punto di scarico in comune, e il perimetro delle aree di competenza del gestore, che individuano l'installazione oggetto di autorizzazione;
  - la planimetria di dettaglio del reparto macellazione con le postazioni delle diverse fasi di macellazione e la rete idrica di approvvigionamento, la posizione dei contatori idrici e la rete fognaria interna;
  - la planimetria delle aree di stoccaggio delle materie prime, dei rifiuti e dei sottoprodotti di origine animale;
  - il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche aggiornato con le procedure previste nel presente provvedimento e la planimetria con individuate le superfici scolanti ai sensi del regolamento 1/R/2006 della Regione Piemonte, con la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;
  - la planimetria e lo schema funzionale dell'impianto di depurazione reflui con la sequenza dei trattamenti, i reattivi dosati e i sistemi di controllo e allarme;
  - le procedure operative per la gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione;
  - le procedure operative previste per ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità e per limitare le conseguenze ambientali e prevenire eventuali incidenti o eventi imprevedibili in caso di condizioni diverse dal normale esercizio.

#### **A.4 MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente; decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione, nel caso in cui la Provincia non abbia aggiornato l'AIA o informato il gestore che le modifiche sono sostanziali ai sensi dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis), il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.
2. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.

3. Il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti.

#### **A.5 INCIDENTI E IMPREVISTI**

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Nel caso le violazioni delle condizioni riguardino lo scarico in fognatura, le stesse comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 precedenti, devono essere trasmesse anche a SMAT.
4. Le potenziali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
  - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

#### **A.6 MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO**

1. Il gestore deve registrare e rendere sempre disponibili dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella successiva riferiti al periodo specificato, al fine di monitorare i livelli di efficienza dell'installazione riferiti alle MTD.
2. I dati devono essere registrati al termine del periodo di riferimento attenendosi alle ulteriori indicazioni riportate in tabella. Nei casi in cui, ad es. per la gestione dei sottoprodotti di origine animale, la normativa già preveda la tenuta di appositi registri, il gestore potrà fare riferimento a tali registri, purché siano presenti le stesse informazioni chieste nel piano di monitoraggio e siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.
3. Per i prelievi idrici devono essere registrate le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere registrato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

Parametro	Periodo di riferimento
Numero di capi macellati	Anno solare.
Prelievi idrici da acquedotto dell'installazione e delle altre utenze presenti presso il macello civico allacciate allo stesso punto di scarico	
Consumi energetici (energia elettrica e metano)	
Quantità di fanghi prodotti dalla depurazione acque	
Quantità di stallatico, di contenuto tubo digerente e di eventuali altri sottoprodotti di origine animale, compresi liquami e fanghi, che, in conformità alle disposizioni sanitarie e in particolare al regolamento 1069/2009/Ue, sono conferiti alle aziende agricole ai fini dell'utilizzo agronomico	Registrazione al momento del ritiro da parte delle aziende, sulla base del modello già utilizzato e fornito agli atti. Nella registrazione deve essere integrata l'indicazione della tipologia di materiale se diverso dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente

## A.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA

### Emissioni convogliate

Non sono presenti in stabilimento punti di emissione in atmosfera convogliate soggette ad autorizzazione.

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione	
Punto di emissione	Tipologia di emissioni
Generatore di calore per la produzione di vapore per usi tecnologici	Emissioni non soggette ad autorizzazione provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW

1. Il gestore deve adottare opportune tecniche al fine di prevenire le emissioni odorigene dallo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale, conformemente alle migliori tecniche disponibili riportate dalle linee guida ministeriali di riferimento, garantendo in particolare minimi tempi di permanenza presso l'impianto e, quando previsto, lo stoccaggio in contenitori chiusi e refrigerati.



**A.8 EMISSIONI NELLE ACQUE**
**Quadro emissioni in acqua – scarichi idrici**

Punto di scarico	Provenienza dei reflui	
S1	Reflui provenienti dalla installazione:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inviati all'impianto di depurazione:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature</li> <li>o reflui del reparto lavorazione trippe</li> </ul> </li> <li>- altri reflui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o lavaggio camion dopo lo scarico degli animali (attività di carattere saltuario: di norma i mezzi di trasporto sono lavati presso la sede dei trasportatori)</li> </ul> </li> </ul>
	Altre ditte operanti presso l'area del macello civico allacciate allo stesso punto di scarico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D.I. Oricco Michele</li> <li>• Bosso Silvio srl</li> <li>• M.C. di Marino Serena Demo &amp; Cavallero snc,</li> <li>• D.I. Giovannini Paolo</li> <li>• LFC di Roggero P.&amp; C. snc</li> <li>• F.Ili Pighin &amp; Mazzei snc</li> <li>• RE.CA. srl.</li> <li>• Rosso spa</li> <li>• La Tripa d'Muncalè</li> </ul>

Punto di scarico	Portata di scarico	Sistema di depurazione interno <sup>[1]</sup>	Recettore
S1	200 m <sup>3</sup> /giorno	Acque reflue dal macello e tripperia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianto di depurazione costituito da una sezione di grigliatura su rotostaccio con maglia di dimensioni inferiore a 6 mm e da una sezione di sedimentazione e separazione grassi mediante aggiunta di flocculante</li> </ul> Acque di lavaggio dei camion: <ul style="list-style-type: none"> <li>• bacini di decantazione e pretrattamento di grigliatura su maglia di 6 mm</li> </ul> Reflui provenienti dalle altre ditte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pretrattamento con grigliatura su maglia di 6 mm</li> </ul>	Pubblica fognatura (acque nere) gestita da SMAT <sup>[2]</sup>

[1] Come disposto nella sezione 2 del capo I del regolamento (UE) n. 142/2011 della commissione, prima dello scarico in fognatura è obbligatorio il pretrattamento con grigliatura su maglia non superiore ai 6 mm.

[2] Il sito è allacciato a una rete fognaria separata per la raccolta e il convogliamento separato delle acque meteoriche e delle acque reflue urbane.

**Limiti emissioni diffuse e piano di controllo**

Punto di scarico	Limiti allo scarico		
S1	Limiti per attività di macellazione animale - art. 47 – punto 1) del regolamento del Servizio idrico integrato	Solidi Sospesi Totali	1000 mg/l
		Fosforo totale (come P)	20 mg/l
		Cloruri (come Cl)	4500 mg/l
		Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	200 mg/l
		Azoto nitroso (come N)	4 mg/l
	Limiti in deroga rispetto al regolamento del Servizio idrico integrato	COD	2500 mg/l
		BOD <sub>5</sub> <sup>[1]</sup>	2000 mg/l
		Grassi e oli animali/vegetali	300 mg/l
	Altri parametri	Valori limite allo scarico finale in fognatura, definiti dalla Tab.3 dell'All.5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06	

Nota [1]: Per il parametro BOD<sub>5</sub> il limite è pari all'80% del valore del COD, come definito dal Gestore del servizio idrico integrato in base al provvedimento dell'amministratore delegato di SMAT n. 359 del 27/11/2003 in materia di calcolo del coefficiente di deroga.

**Piano di controllo**

Punto di scarico		Scarico S1
Frequenza di controllo		annuale
Parametri da controllare		
6	Solidi sospesi totali	
7	BOD <sub>5</sub>	
8	COD (come O <sub>2</sub> )	
21	Rame	
24	Zinco	
30	Cloruri	
31	Fluoruri	
32	Fosforo totale (come P)	
33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	
34	Azoto nitroso (come N)	
35	Azoto nitrico (come N)	
36	Grassi e oli animali/vegetali	
38	Fenoli	
42	Tensioattivi totali	

**Tabella 1: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua**

	Metodi
Campionamento	<p>Prelievo del campione medio composito su un periodo di tempo di tre ore o pari ad almeno alla intera durata dello scarico nel caso in cui sia inferiore a tre ore.</p> <p>Il prelievo deve essere svolto durante l'attività di macellazione evitando possibilmente i periodi in cui confluiscono allo scarico in comune i reflui delle altre ditte operanti presso il macello civico.</p>
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT.

Nota: Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

### **Quadro delle emissioni in acqua – acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006**

<b>Descrizione delle superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006</b>	<b>Gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio</b>
Le superfici scoperte potenzialmente soggette a contaminazione sono individuate nelle aree prossime alle due concimaie, alla zona di scarico degli animali e all'zona di lavaggio dei camion	Le aree descritte sono periodicamente pulite al fine di evitare il dilavamento di potenziali inquinanti da parte delle acque meteoriche. I colaticci delle concimaie sono raccolti in apposite vasche interrato e successivamente destinate all'utilizzo agronomico. Le acque provenienti dalla zona di scarico sono convogliate alla pubblica fognatura delle acque nere. Le acque provenienti dalla zona di lavaggio dei camion sono fatte decantare in tre pozzetti di raccolta e convogliate alla pubblica fognatura delle acque nere.

### **Prescrizioni**

#### **Scarico dei reflui industriali**

1. Il gestore è titolare dell'autorizzazione allo scarico in fognatura di tutti i reflui scaricati nel punto di scarico S1.
2. Le modalità di scarico devono essere quelle previste dalla definizione di scarico di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In particolare tutti i reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.
3. I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al pozzetto fiscale corrispondente all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione in fognatura, come identificato sulle planimetrie agli atti della Provincia. Il pozzetto fiscale deve essere conforme alle caratteristiche previste all'allegato 7 del regolamento del servizio idrico integrato, al fine di permettere il campionamento dei reflui.
4. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
5. I valori limite in deroga potranno essere modificati o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio idrico integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione.
6. Qualora il gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti di emissione, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà chiedere preventivamente al Gestore

del servizio idrico integrato una deroga a detti limiti ove consentito dalla normativa vigente in materia.

7. Quale titolare dello scarico in comune, il gestore deve comunicare le anomalie e le modifiche che possono influire sullo scarico finale relative anche alle attività delle altre imprese del macello civico.
8. Il gestore deve comunicare entro 60 giorni eventuali variazioni dell'elenco delle imprese allacciate allo scarico in comune.

#### **Prescrizioni di carattere sanitario**

9. L'autorizzazione allo scarico è subordinata al rispetto delle autorizzazioni e prescrizioni di carattere sanitario previste dalla autorità competente.
10. Come disposto nella sezione 2 del capo I del regolamento Ue n. 142/2011, tutte le acque reflue scaricate in fognatura devono essere sottoposte prima dello scarico ad un adeguato pretrattamento atto a trattenere i materiali di origine animale tramite grigliatura su maglia non superiore ai 6 mm. Da tale trattamento sono escluse le eventuali acque di raffreddamento.
11. Non è ammissibile ricorrere a tritramento, macerazione o ad altre trasformazioni o applicazioni di pressione che potrebbero facilitare il passaggio di materiali di origine animale solidi attraverso i dispositivi del processo di pretrattamento.

#### **Acque meteoriche**

12. La gestione delle aree scoperte deve avvenire nel rispetto del disciplinare presentato dal gestore e delle specifiche condizioni riportate nel precedente quadro delle emissioni.
13. Non devono essere svolte attività o stoccati materiali che possano dar luogo a contaminazione delle acque meteoriche in aree diverse da quelle descritte nel quadro delle emissioni.
14. Il gestore deve garantire che le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti non siano convogliate nelle rete fognaria delle acque bianche o possano disperdersi sul suolo, verificando che siano adottate le corrette modalità di stoccaggio e lavaggio e che la rete di raccolta e convogliamento sia adeguata a tale scopo.

#### **Periodi di avvio e arresto degli impianti**

15. Sulla base della tipologia di impianti e di emissioni prese in esame, non sono definiti periodi di avvio e di arresto degli impianti. Gli impianti si considerano lavorare a regime dal momento dell'avvio a quello dell'arresto. L'avvio degli impianti produttivi è subordinato all'avvio e al raggiungimento della piena operatività dell'impianto di depurazione.

---

### **A.9 GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI RIFIUTI**

---

Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006.

Per quanto attiene alla gestione dei sottoprodotti di origine animale si rimanda alle disposizioni del regolamento 1069/2009/Ce.

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto di procedure e pratiche adeguate ad evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.
4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.
5. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.

#### **A.10 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

1. Eventuali disposizioni per la protezione e il controllo del suolo e delle acque sotterranee, anche ai sensi del comma 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, potranno essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni che devono essere trasmesse dal gestore alla Provincia, ai sensi comma 9-quinquies dello stesso articolo, nei seguenti termini:
  - a) entro sei mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento, una Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee elaborata seguendo le prime tre fasi principali descritte nelle "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22 paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" (comunicazione della Commissione 2014/C 136/01)":
    1. fase 1: Identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell'installazione;
    2. fase 2: Identificazione delle sostanze pericolose pertinenti;
    3. fase 3: Valutazione della possibilità di inquinamento locale;
  - b) la Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (art. 5 comma 1 lettera v-bis del d. lgs. 152/06), elaborata e trasmessa secondo le modalità che saranno stabilite nel decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del d.lgs. 152/06 e prima dell'aggiornamento della presente autorizzazione successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto;
  - c) nel caso di cessazione definitiva delle attività, il *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti (come definite all'art. 5 comma 1 lettera v-octies) del d.lgs. 152/06), usate prodotte o rilasciate dall'installazione e la descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. d) ed e), del d.lgs 152/06, in modo che

il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

### **A.11 EMISSIONI SONORE**

Il Comune di Torino ha approvato in via definitiva in data 20 dicembre 2010 con d.c.c. n. mecc. 2010 06483/126, esecutiva dal 3 gennaio 2011, il Piano di Classificazione Acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del d.p.c.m. 14/11/1997.

### **A.12 REPORT AMBIENTALE**

Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi riferiti all'anno precedente prescritti nel presente provvedimento, come specificati nella seguente tabella.

Il report deve essere redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con D.M. Ambiente del 31/01/2005 e trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le modalità di esecuzione e presentazione dei controlli sulle emissioni in ambiente si intendono valere dai primi controlli svolti successivamente al rilascio del presente provvedimento.

<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>
Monitoraggio dei dati di produzione e consumo	I dati da trasmettere sono specificati nella relativa sezione del presente provvedimento
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	Nel rapporto devono essere indicate le attività in corso presso il sito del macello civico durante il campionamento, comprese quelle delle altre ditte consorziate eventualmente scaricanti in tale periodo.
Eventuali anomalie o criticità verificatesi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

### **A.13 CONTROLLI PROGRAMMATI**

1. L'ARPA svolge controlli programmati sull'installazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:

- la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
- il funzionamento dell'impianto di depurazione;
- la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;
- la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
- la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;

- la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.

#### **A.14 RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI AGLI ENTI**

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogate le scadenze e le comunicazioni che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi, quali ad esempio la denuncia delle acque al gestore del servizio idrico integrato.
2. Il gestore è inoltre tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

#### **Comunicazioni previste nel provvedimento**

<b>Evento</b>	<b>Enti a cui inviare la comunicazione</b>	<b>Termine per l'invio</b>
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	- Provincia - ARPA - SMAT	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del report ambientale	- Provincia - Comune - A.R.P.A. - SMAT	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 aprile 2015.
Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	- Provincia	Entro sei mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento,
Elaborazione e trasmissione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis) dell'art. 5 del d.lgs. 152/06	- Provincia	Prima dell'aggiornamento dell'AIA successivo all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del d.lgs. 152/06
Prestazione delle garanzie finanziarie stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06	- Provincia	Entro 12 mesi dalla sua emanazione, salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto.
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione

**Ulteriori comunicazioni obbligatorie in caso di modifiche, anomalie, incidenti, o dismissioni <sup>[1]</sup>**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termini e scadenze
Comunicazioni di modifica dell'installazione	Modalità specificate nella modulistica predisposta	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Provincia - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Provincia - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Richiesta di deroga temporanea ai limiti per lo scarico in fognatura	- SMAT	Prima dell'inizio dello scarico in deroga. La possibilità di effettuare lo scarico in deroga è subordinata alla concessione da parte del gestore del servizio idrico integrato
Variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione	- Provincia	Comunicazione entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazione di cessazione dell'attività e piano di dismissione dell'installazione	- Provincia - ARPA - Comune - SMAT	Al momento della cessazione definitiva dell'attività

Nota [1]: il gestore deve comunicare anche le modifiche, le anomalie e le variazioni di titolarità relative anche alle altre imprese che hanno lo scarico in comune.